REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0732766.17-09-2019

REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE LAVORO

A tutte le direzioni regionali

Ai Dirigenti e agli operatori delle Aree decentrate
Centri per l'Impiego Lazio Nord
Centri per l'Impiego Lazio Centro
Centri per l'Impiego Lazio Sud

Ai Soggetti Promotori
LORO indirizzi email

Oggetto: Deliberazione della Giunta regionale n. 576 del 2 agosto 2019: nuova disciplina sui tirocini extracurriculari nella Regione Lazio. Primi indirizzi operativi di applicazione.

A seguito della pubblicazione, avvenuta il **2 settembre 2019** sul portale della Regione Lazio, canale "Lavoro, sezione "tirocini" della dgr 576 del 2 agosto 2019 che novella la disciplina per i tirocini extracurriculari, la Direzione regionale Lavoro fornisce primi chiarimenti e indirizzi operativi in merito. Tali indirizzi riguardano, nello specifico, le modalità operative di riferimento da mantenere durante il periodo transitorio che intercorre tra la vigenza della precedente dgr 533/2017 e l'entrata in vigore della nuova disciplina. Inoltre, sono fornite ulteriori informazioni utili circa i necessari aggiornamenti che si stanno apportando all'applicativo informatico "Tirocini on line", cosicché le sue funzionalità siano allineate con le nuove regole.

1. Periodo transitorio, avvio e proroga dei tirocini

La dgr 576/2019, con i primi tre commi dell'art. 18 regola la fase transitoria e così recita:

"1. *Il presente atto ha efficacia a* ***decorrere dalla data della sua pubblicazione*** *(e dunque il 2 settembre 2019) sul sito istituzionale della Regione Lazio, canale Lavoro (http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/) salvo quanto previsto dai successivi commi 2 e 3.*

2. *I tirocini per cui è stata effettuata la* ***comunicazione obbligatoria*** *prima della data di cui al co. 1 restano disciplinati dalla dgr 533/2017 fino alla scadenza indicata nel progetto formativo individuale.*

3. ***Gli avvisi pubblici già pubblicati*** *alla data di cui al co. 1, che prevedono la misura di tirocinio, restano regolati dalla dgr 533/2017 fino alla loro naturale scadenza".*

Pertanto, i progetti formativi individuali (PFI) che recano come **giorno di avvio del tirocinio una data precedente il 2 settembre 2019** (la medesima data di avvio è riportata anche sulla corrispondente CO) **continuano ad essere disciplinati dalla dgr 533/2017** sino alla scadenza fissata nel PFI stesso, comprese le eventuali proroghe.

Invece, per l'eventuale **rinnovo** di un PFI giunto alla sua conclusione, considerato che a differenza della proroga, è necessario redigere un nuovo PFI che integri gli obiettivi già definiti nel primo, quest'ultimo sarà redatto e stipulato **secondo la disciplina effettivamente in vigore al momento della stipula, ossia, secondo la dgr 576/2019.**

Applicando lo stesso criterio, tutti i PFI che recano come **giorno di avvio del tirocinio una data successiva al 2 settembre 2019 compreso** (la medesima data di avvio è riportata anche sulla corrispondente CO) **sono disciplinati dalla dgr 576/2019** sino alla scadenza fissata nel PFI stesso, comprese le eventuali proroghe e gli eventuali rinnovi.

Esempio 1. In data 29 agosto2019 un soggetto promotore redige e sottoscrive con il soggetto ospitante e con il tirocinante Mario Rossi un PFI (ed effettua la corrispondente CO) con data di avvio del tirocinio **1 settembre 2019** e scadenza 31 dicembre 2019. In questo caso il tirocinio si sviluppa secondo le regole della **dgr 533/2017** ivi compreso il caso in cui il 20 dicembre 2019 le parti intendano prorogarlo. Qualora, invece, le parti, a una data successiva al 31 dicembre 2019, intendano rinnovare il tirocinio (verificandone le condizioni di attuazione), dovranno redigere un NUOVO PFI secondo la **dgr 576/2019.**

Esempio 2. In data 29 agosto 2019 un soggetto promotore redige e sottoscrive con il soggetto ospitante e con il tirocinante Mario Rossi un PFI (ed effettua la corrispondente CO) con data di avvio del tirocinio **2 settembre 2019** e scadenza 31 dicembre 2019. In questo caso il tirocinio si sviluppa secondo le regole della **dgr 576/2019** ivi compreso il caso in cui il 20 dicembre 2019 le parti intendano prorogarlo o il caso in cui in data 2 gennaio 2020 le parti intendano rinnovare il tirocinio stipulando un nuovo PFI (che integra gli obiettivi del precedente tirocinio).

2. Periodo transitorio adozione avvisi pubblici

Come già ricordato, la dgr 576/2019, al comma 3 dell'art. 18 sopra citato così dispone:

> *"Gli avvisi pubblici già pubblicati alla data di cui al co. 1, che prevedono la misura di tirocinio, restano regolati dalla dgr 533/2017 fino alla loro naturale scadenza."*

Pertanto, si chiarisce che tutti i tirocini extracurriculari attivati ai sensi di avvisi pubblici pubblicati prima della data del 2 settembre 2019, continueranno ad essere regolati dalla disciplina vigente in materia al momento della loro pubblicazione.

3. Rinnovo del tirocinio

In generale si intende con rinnovo la progettazione e l'avvio di un nuovo progetto formativo, al termine della naturale scadenza di un precedente tirocinio, nei confronti di un medesimo tirocinante che continua a svolgere le sue attività di apprendimento presso il medesimo soggetto ospitante. **Ai sensi della dgr 576/2019** (così come, del resto, era previsto nella precedente dgr 533/2017) un progetto formativo può essere rinnovato una sola volta a condizione che siano fissati come obiettivi di apprendimento del tirocinante nuove competenze e profili professionali rispetto alle precedenti esperienze formative e che la durata complessiva delle due esperienze di tirocinio non superino il

limite di durata posto dalla medesima dgr (a seconda dei destinatari 6, 12 o 24 mesi). In questi casi, l'amministrazione ribadisce il ruolo e le responsabilità del soggetto promotore che verifica le esperienze pregresse già maturate dal tirocinante per comprendere **i necessari ed effettivi** elementi di arricchimento di ogni nuovo e ulteriore PFI.

4. Reiterazioni del tirocinio

In considerazione di quanto sinora chiarito in termini di periodo transitorio, proroghe e rinnovi è utile specificare che in tutti i casi, qualunque sia la disciplina applicata al momento dell'avvio del tirocinio, sono vietate le *reiterazioni*.

Le reiterazioni si verificano quando si propone l'attivazione di tirocini in successione consecutiva che coinvolgono il medesimo tirocinante e i medesimi soggetti (promotore e ospitante) e che riportano lo stesso contenuto e gli stessi obiettivi formativi dei precedenti. Non prevedendo un reale arricchimento qualitativo e professionale del tirocinante, tali progetti formativi hanno il solo obiettivo di aggirare la normativa sul lavoro, eventualità che come si è detto è vietata e soggetta a censura e a sanzioni.

Sono considerati come mere reiterazioni anche quei tirocini eventualmente interrotti, per volontà di una delle parti, prima della scadenza fissata e poi riattivati in un periodo immediatamente successivo. In questi casi rimangono valide le considerazioni espresse in merito al contrasto all'abuso e all'uso distorto dell'istituto.

5.Convenzioni

Per quanto riguarda le convenzioni di tirocini dal 2 settembre 2019 non è possibile prorogare le convenzioni in essere redatte ai sensi della dgr 533/2019. Pertanto, fermo restando quanto chiarito al paragrafo 1, si raccomanda a tutti i soggetti promotori in indirizzo, di verificare l'allineamento delle scadenze delle convenzioni con le scadenze dei progetti formativi ad esse correlati.

I **nuovi format di convenzione e progetto formativo** sono approvati con provvedimento del Direttore competente per le materie del Lavoro. Sino all'adozione di tale provvedimento e del necessario e contestuale allineamento/aggiornamento dell'applicativo informatico Tirocini on line (TOL), come specificato al paragrafo seguente, per l'attivazione dei tirocini dalla data del 2 settembre 2019 si continueranno ad utilizzare i format attualmente vigenti, in quanto compatibili con la dgr 576/2019. Il soggetto promotore avrà cura di **indicare nel campo note**, previsto dall'applicativo informatico, che lo specifico tirocinio è disciplinato dalla dgr 576/2019 in modo da poter fornire ulteriori indicazioni circa la disciplina di riferimento in sede di eventuali controlli e monitoraggi sia da parte della Regione Lazio che da parte dei competenti organi ispettivi.

Ovviamente, tale accorgimento NON si applica ai tirocini finanziati da bandi/avvisi pubblici pubblicati PRIMA della data del 2 settembre 2019.

La Direzione regionale Lavoro, come di consueto, darà comunicazione, ampiamente diffusa, sull'adozione e vigenza dei nuovi modelli di convenzione e progetto formativo.

6. La dgr 576/2019 e le specifiche discipline di tirocinio vigenti nella Regione Lazio

Come è noto, le discipline della Regione Lazio tuttora vigenti, e che regolano diverse tipologie di tirocinio, sono tre:

1. la dgr 576/2019 che regola i tirocini extracurriculari;
2. la dgr 511/2013 che regola i tirocini per inclusione sociale;
3. la dgr 32/2015 che regola i tirocini per cittadini stranieri residenti all'estero.

La dgr 511/2013 disciplina i tirocini svolti in favore di persone che hanno necessità di avviare e completare un percorso di inclusione e inserimento sociale, o comunque di valorizzare delle competenze sociali, senza il quale sarebbe difficoltoso affrontare l'ingresso nel mercato del lavoro. Per tali ragioni, considerata anche la delicatezza dei profili dei destinatari coinvolti (persone con disabilità o con particolari tipologie di svantaggio), la dgr 511 pone delle circostanziate deroghe rispetto alla disciplina regionale sui tirocini extracurriculari, rinviando esplicitamente ad essa nei casi di ordine generale e, comunque, per quelli che non generano interferenza o criticità sul percorso di inclusione sociale (come , ad esempio, le condizioni del soggetto ospitante, le modalità di attestazione delle attività formative e delle competenze).

La dgr 32/2015 regola l'attivazione di tirocini per persone straniere residenti all'estero. Si tratta di tirocini finalizzati al completamento di un percorso di formazione svolto all'estero a favore di una persona straniera residente nel suo paese di origine e, comunque, fuori dall'Unione europea ai sensi dell'art. 40, co. 9, del D.P.R. n. 394/1999 di attuazione dell'art. 27, co. 1, lett. f del d.lgs. n. 286/1998. Anche la dgr 32/2015, come per la dgr 511/2013, per tutti i casi che non attengono direttamente alla particolarità del percorso formativo posto in essere o alla condizione giuridica del destinatario, rinvia direttamente alla disciplina vigente in materia di tirocini extracurriculari.

La disciplina sui tirocini extracurriculari, com'è noto, ha subito un'evoluzione nel tempo e delle conseguenti modificazioni giuridiche, sia a livello nazionale - in relazione all'approvazione delle linee guida del 2013 e delle linee guida del 2017 in sede di Accordo Stato Regioni e Province autonome -, sia nella Regione Lazio che, nello specifico, ha approvato in successione la dgr 199/2013, la dgr 533/2017 e infine la vigente dgr 576/2019.

Tutto ciò posto, considerato che non sono mutate le condizioni di attivazione e gli aspetti procedurali specifici previsti per i tirocini di inclusioni sociale e per i tirocini per cittadini stranieri residenti all'estero, così come invece è accaduto per la disciplina dei tirocini extracurriculari, ogni **rinvio e/o richiamo specifico della dgr 511/2013 e della dgr 32/2015 alle precedenti deliberazioni concernenti i tirocini extracurriculari, ossia alle dgr 199/2013 e dgr 533/2017 è da intendersi riferito all'attuale dgr 576/2019**. Così come, e più in generale, l'espressione "dgr. 533/2017" o l'espressione "dgr 199/2013", richiamate in vigenti atti o provvedimenti amministrativi **si intendono sostituite con i riferimenti alla deliberazione della Giunta regionale 576/2019**.

Particolare attenzione dovrà essere prestata ai tirocini finanziati (o cofinanziati) da fondi pubblici a valere su bandi/avvisi pubblici. Infatti, come già ampiamente chiarito, la dgr 576/2019 prevede espressamente che tali dispositivi adottano quanto previsto dalle discipline sui tirocini extracurriculari vigenti al momento della loro pubblicazione.

REGIONE LAZIO

7. Applicativo Tirocini on line

Come già preannunciato, l'introduzione della dgr 576/2019 comporta dei necessari aggiornamenti e modificazioni alle funzionalità del "Tirocini on line", che permette la redazione "a video" di convenzioni e PFI. Per tale ragione, l'applicativo oltre a semplificare l'iter amministrativo di avvio del tirocinio, è uno strumento fondamentale di raccolta e analisi di ogni dato utile sulla numerosità e sulla qualità dei tirocini extracurriculari attivati sul territorio della regione Lazio secondo la disciplina regionale vigente.

Per consentirne l'aggiornamento, l'applicativo potrebbe essere temporaneamente disattivato (posto in modalità *off-line*). In tal caso, sarà cura della struttura scrivente darne immediata informativa a tutti i soggetti interessati.

Si confida nella puntuale osservazione da parte di tutti i soggetti in indirizzo delle direttive fin qui disposte e si raccomanda di vigilare sulla redazione dei progetti formativi individuali per consentire la promozione di percorsi formativi di qualità e per evitare il rischio di abusi.

A tal fine, si invita a dare massima diffusione alla presente nota.

La Direzione regionale Lavoro rimane a disposizione per ulteriori richieste di chiarimenti o informazioni correlate alla materia dei tirocini extracurriculari. Per tali richieste si segnala il nuovo indirizzo email di riferimento: tirociniextracurriculari@regione.lazio.it riportato anche sul nuovo spazio web dedicato alla dgr 576/2019, attivato sul portale istituzionale della Regione Lazio, canale "Lavoro", sezione "Tirocini". La nuova sezione riporta tutte le informazioni e i documenti necessari all'applicazione della dgr, compresa la presente nota circolare.

Il Direttore
Marco Noccioli